DECISIONE n. 3/2025 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E L'UCRAINA SUL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA

del 25 settembre 2025

per quanto riguarda la proroga dell'accordo [2025/2352]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 2/2023 del comitato misto, istituito dall'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada («accordo») ha prorogato l'accordo fino al 30 giugno 2024. Il 20 giugno 2024 l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo ([2]) ha modificato e prorogato ulteriormente l'accordo fino al 30 giugno 2025 con tacito rinnovo per un ulteriore periodo di sei mesi. L'accordo è stato tacitamente rinnovato fino al 31 dicembre 2025.

(2) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto deve essere convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogarlo.

(3) L'Unione e l'Ucraina continuano a beneficiare degli effetti positivi dell'accordo, grazie all'agevolazione del trasporto di merci su strada tra e attraverso l'Unione europea e l'Ucraina. L'accordo è diventato un sostegno essenziale per il funzionamento efficace dei corridoi di solidarietà.

(4) La proroga dell'accordo dovrebbe essere intesa anche come contributo alla ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

(5) È pertanto opportuno prorogare l'accordo fino al 31 marzo 2027.

(6) La Commissione europea avvierà uno studio sull'impatto dell'accordo sul settore del trasporto su strada, che esaminerà anche le questioni legate alla sicurezza stradale, a livello dell'Unione e nazionale, da consegnare entro il 30 novembre 2026.

(7) Qualsiasi ulteriore proroga dovrebbe essere subordinata a progressi soddisfacenti nell'allineamento della legislazione ucraina all'*acquis* dell'Unione nel settore del trasporto di merci su strada compiuti entro il 30 novembre 2026. L'allineamento della legislazione ucraina dovrebbe agevolare il corretto funzionamento del trasporto di merci su strada nel quadro del presente accordo e dovrebbe essere effettuata nel contesto dei negoziati di adesione in corso, avviati il 14 dicembre 2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Proroga dell'accordo

1. L'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada è prorogato fino al 31 marzo 2027.

2. Qualsiasi ulteriore proroga dovrebbe essere subordinata a progressi soddisfacenti nell'allineamento della legislazione ucraina all'*acquis* dell'Unione nel settore del trasporto su strada, come stabilito nell'appendice della presente decisione.

([1]) GU L 179 del 6.7.2022, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/1158/oj.
([2]) GU L, 2024/1878, 2.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1878/oj.